

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.393 del 25 luglio 2022.

“Atto di indirizzo del Governo regionale all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, triennio giuridico ed economico 2016-2018”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 dell'art. 27, rubricato “Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e successive modificazioni, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modificazioni,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

concernente: “Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa” e, in particolare, l'art. 1, recante: “Norme di contenimento della spesa”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e successive modificazioni, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale” con particolare riguardo all'articolo 13, rubricato “Norme di contenimento della spesa della Pubblica Amministrazione regionale”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e successive modificazioni, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all'articolo 23, rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 : “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 e, in particolare, l'art.11, rubricato “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, articolo 1, comma 604;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.13: “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) del personale dell'area della dirigenza della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione n.326 del 3 ottobre 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento concernente l'individuazione dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n.3/2016;

VISTA la deliberazione n. 270 del 25 luglio 2018, con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia);

VISTA la deliberazione n. 3 del 12 gennaio 2021, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato lo schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 158 del 6 aprile 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per l'anno 2022 e il documento relativo al ciclo di gestione della performance;

VISTO il D.P.Reg. 26 aprile 2022, n.1438, con il quale è stato adottato l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP) per l'anno 2022 e il documento “Ciclo di gestione della performance”, di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 76648 del 18 luglio 2022 , con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, l'atto di indirizzo concernente la direttiva all' ARAN Sicilia



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'art.8 del CCRL 2016-2018 dell'Area della Dirigenza, unitamente alla relazione prot. n.76044 del 13 luglio 2022 del Dipartimento regionale della funzione pubblica, condividendone i contenuti;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota dipartimentale prot. n. 76044/2022 si rappresenta che: il CCRL per l'area della dirigenza, relativo al triennio 2016-2018, ha innovato diversi istituti, a partire dalle modalità di riparto del fondo destinato alla retribuzione di posizione (parte variabile) e di risultato, di cui all'articolo 68 del suddetto CCRL; l'articolo 8 del CCRL attribuisce, alla contrattazione collettiva regionale integrativa (da svolgersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b del contratto, presso l'ARAN Sicilia, previa formulazione degli indirizzi da parte del governo regionale), le seguenti materie: a) i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli articoli 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato) e 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti); b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì la definizione delle misure percentuali di cui all'articolo 43 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 3 e 5, e all'articolo 70 (Retribuzione di risultato) del CCRL; c) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente, nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; a seguito della pubblicazioni delle leggi regionali n.13/2022 e n.14/2022, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha provveduto, con D.D.G.n.2238/2022, a costituire formalmente il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione-parte variabile e di risultato per l'anno 2022, sulla cui costituzione si è espresso favorevolmente il Collegio dei revisori, riservandosi di esprimere compiuto parere sulla Contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2022, come previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001,

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

come richiamato dall'articolo 11 del vigente CCRL;

CONSIDERATO altresì, che: sull'importo del Fondo sono state impegnate, in applicazione dell'articolo 69, comma 2, del vigente CCRL, le somme dovute alla dirigenza regionale sulla base dei contratti individuali in essere all'entrata in vigore del CCRL medesimo e devono essere accantonate le somme per la corresponsione, in caso di valutazione positiva, della indennità di risultato (massimo 30 per cento della retribuzione di posizione), nella misura prevista dai singoli contratti individuali, in conformità al previgente contratto; i contratti dei dirigenti preposti alle strutture intermedie e alle unità operative dei Dipartimenti interessati dalla riorganizzazione di cui al D.P.Reg. n.9/2022, sono scaduti lo scorso 15 giugno e, pertanto, occorre formulare l'atto di indirizzo all' ARAN Sicilia per la definizione della contrattazione decentrata integrativa, ai fini della successiva ripartizione, tra le strutture regionali, del Fondo in argomento, propedeutica alla stipula dei contratti individuali di lavoro, che devono obbligatoriamente accedere ai provvedimenti di conferimento di incarico adottati per dare seguito alla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO di apprezzare l'atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. 76648/2022 e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, allegata alla presente deliberazione, che costituisce direttiva all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa regionale, di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, triennio giuridico ed economico 2016-2018;

SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. 76648 del 18 luglio 2022 e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per le

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

autonomie locali e la funzione pubblica, allegata alla presente deliberazione, che costituisce direttiva all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa regionale, di cui all'articolo 8 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dell'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, triennio giuridico ed economico 2016-2018.

Il Segretario

MILAZZO

Il Presidente

MUSUMECI

MGC

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore

Viale Regione Siciliana, 2194 – Palermo

Tel: 091 7072824 – 091 7072802

Palermo, 18 luglio 2022

Prot. _0076648

OGGETTO: Atto di indirizzo del Governo regionale all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 8 del CCRL 2016-2018 dell'Area della Dirigenza

Alla Segreteria di Giunta Regionale

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
della Regione Siciliana

Per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta regionale, si trasmette l'atto di indirizzo indicato in oggetto, unitamente alla relazione prot.76044 del 13 luglio 2022 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, condivisa dallo scrivente.

L'Assessore

Avv. Marco Zambuto



Documento firmato da:

MARCO ZAMBUTO

18.07.2022 09:25:00 UTC



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
E DEL PERSONALE

Area 1 - Affari Generali e Coordinamento

areadirezione.fp@regione.sicilia.it

telefono 091.7073680 - 547

Prot. n. **76044**

PALERMO **13 Luglio 2022**

OGGETTO: Atto di indirizzo del Governo regionale all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'articolo 8 del CCRL 2016-2018 dell'Area della dirigenza -

All'Assessore per le Autonomie Locali
la Funzione Pubblica
SEDE

Come è noto, nello scorso mese di gennaio, dopo un blocco protrattosi per quasi due decenni, è stato rinnovato il contratto collettivo di lavoro per l'area della dirigenza relativo al triennio 2016/2018 (di seguito CCRL). Il contratto collettivo innova diversi istituti, a partire dalle modalità di riparto del fondo destinato alla retribuzione di posizione (parte variabile) e di risultato di cui all'articolo 68 del CCRL. L'articolo 8 del CCRL attribuisce infatti alla contrattazione collettiva regionale integrativa (che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 lettera b del medesimo CCRL si svolge presso l'ARAN Sicilia previa formulazione degli indirizzi da parte del Governo regionale), le seguenti materie: a) i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli artt. 68 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato) e 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti) del CCRL. b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì (comprese n.d.r.) la definizione delle misure percentuali di cui all'art. 43 (Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 3 e 5 e all'art. 70 (Retribuzione di risultato) del presente CCRL; c) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si rappresenta, altresì, che a norma dell'articolo 69 del CCRL sempre in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa devono essere definiti, con sessioni annuali, "i valori economici della retribuzione di posizione, in ordine decrescente, in relazione alla graduazione delle strutture dirigenziali definita dall'Amministrazione sulla base del proprio ordinamento, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'art. 68, a tal fine destinate". Il secondo comma del medesimo articolo 69 prevede altresì che "la retribuzione di posizione di parte variabile in godimento alla data di entrata in vigore del presente CCRL da parte di ciascun dirigente, è confermata fino all'esito della contrattazione collettiva regionale". Gli importi delle singole retribuzioni di posizione sono stati finora determinati, nell'ambito della dotazione annuale del Fondo, sulla base delle fasce di retribuzione previste dall'articolo 64 del CCRL 2002/2005, vigente fino al mese di gennaio del 2022. Al riguardo si rappresenta che lo scrivente Dipartimento, successivamente alla pubblicazione delle leggi regionali 13 e 14 del 2022, recanti rispettivamente "Legge di stabilità regionale 2022-2024" e "Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024" ha provveduto a costituire formalmente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge di stabilità (finalizzate a dare attuazione all'Accordo per il ripianamento del decennale del disavanzo del gennaio 2021) il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione - parte variabile e di risultato per l'anno 2022 (D.D.G. n° 2238/2022). In virtù della recente istituzione del Collegio dei revisori, si è provveduto a trasmettere il provvedimento al Collegio medesimo, che in data 22 giugno 2022 ha espresso parere favorevole in merito alla costituzione del predetto Fondo, riservandosi di esprimere compiuto parere sulla Contrattazione Integrativa Decentrata per l'anno 2022, così come previsto dall'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 11 del CCRL vigente. Sull'importo del Fondo sono state impegnate, in applicazione dell'articolo 69 comma 2 del CCRL, le somme dovute alla dirigenza regionale sulla base dei contratti individuali in essere all'entrata in vigore del medesimo CCRL; devono inoltre essere accantonate le somme per la corresponsione, in caso di valutazione positiva, della indennità di risultato nella misura prevista, in conformità al previgente contratto, dai singoli contratti individuali (massimo 30 per cento della retribuzione di posizione).

Al riguardo si segnala che i contratti dei dirigenti preposti alle strutture intermedie e alle unità operative dei Dipartimenti interessati dalla riorganizzazione di cui al D.P.Reg.9/2022 sono scaduti lo scorso 15 giugno; proseguono fino alla naturale scadenza i contratti individuali in essere riguardanti le ulteriori posizioni dirigenziali previste dall'ordinamento regionale (fermo restando che a norma dell'articolo 69, comma 2, anche per tali contratti l'indennità di posizione, parte variabile, potrà essere rivista all'esito della contrattazione collettiva regionale integrativa di cui all'art. 8 del CCRL).

Tenuto conto della scadenza dei contratti della maggior parte dei dirigenti, è dunque oltremodo urgente formulare gli indirizzi all'ARAN per la definizione della contrattazione decentrata cui si faceva cenno, ai fini della successiva ripartizione tra le strutture regionali del Fondo medesimo, propedeutica alla stipula dei contratti individuali di lavoro che devono obbligatoriamente accedere ai provvedimenti di conferimento di incarico nel frattempo adottati per dare seguito alla citata riorganizzazione dell'Amministrazione regionale.

Si allega schema pertanto schema di atto di indirizzo all'ARAN, per la successiva sottoposizione alla Giunta ove condiviso, per la contrattazione decentrata integrativa regionale di cui all'articolo 8 del CCRL 2016/2018 dell'Area della dirigenza. In caso di approvazione, sarà cura di questo Dipartimento di trasmettere all'ARAN Sicilia, oltre al provvedimento di costituzione del Fondo, ogni dato utile all'Agenzia per la conduzione delle trattative.

Il Dirigente dell'Area 1
S. Giglione

Firmato digitalmente da
SALVATORE GIGLIONE
Data: 2022.07.13
17:58:02 +02'00'

Il Dirigente Generale

C. Madonna
CARMELA
MADONIA
A
Firmato digitalmente da
CARMELA
MADONIA
Data: 2022.07.13
18:40:53 +02'00'

Atto di indirizzo del Governo regionale all'ARAN Sicilia per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'articolo 8 del CCRL 2016-2018 dell'area della dirigenza

Premessa

Il presente atto di indirizzo è finalizzato all'attivazione della contrattazione decentrata integrativa regionale di cui all'articolo 8 del CCRL dell'Area della dirigenza.

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato, di cui all'articolo 68 del CCRL è stato costituito con D.D.G. n° 2238/2022; sul provvedimento ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori, riservandosi di esprimere compiuto parere sulla Contrattazione Integrativa Decentrata per l'anno 2022, così come previsto dall'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 11 del CCRL vigente.

Il Fondo è stato costituito nel rispetto delle riduzioni previste, in attuazione dell'Accordo con lo Stato per il ripianamento decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021, dall'articolo 3 della legge regionale 13/2022.

Sul Fondo gravano le indennità di posizione – parte variabile e di risultato della dirigenza regionale; nell'ambito della contrattazione integrativa regionale, pertanto, dovrà tenersi in debito conto degli importi già dovuti alla dirigenza regionale sulla base dei contratti individuali in essere alla data di entrata in vigore del CCRL, giusta previsione dell'articolo 69 del CCRL.

La maggior parte delle strutture regionali, e significativamente tutte le strutture intermedie e di base dei Dipartimenti regionali, è stata oggetto di una radicale riorganizzazione, attuata con il D.P.Reg. 9/2022, in vigore dal 16 giugno 2022.

Alla graduazione delle posizioni dirigenziali, nelle more della complessiva rivisitazione della disciplina in materia, hanno provveduto i dirigenti generali, sulla base di criteri approvati dal Governo regionale con deliberazione n.326 del 03.10.2016, utilizzati anche per la graduazione delle strutture diverse dai dipartimenti, non interessate dalla citata riorganizzazione.

Oggetto della contrattazione decentrata integrativa regionale

La contrattazione decentrata integrativa regionale disciplinerà, nel rispetto delle previsioni del CCRL, i seguenti istituti

- 1) *Criteri di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e retribuzione di risultato e criteri generali per la differenziazione dell'indennità di risultato (articolo 8, comma 1 lett a e b e articolo 43).***

La contrattazione decentrata dovrà preliminarmente determinare i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. Al riguardo, mentre il previgente CCRL fissava, per l'indennità di risultato la misura massima della retribuzione di risultato nel 30% della retribuzione di posizione in godimento, l'articolo 70 del vigente CCRL prevede che la stessa venga graduata *“in relazione alle risultanze del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione, in misura non inferiore al 30% della retribuzione di posizione di parte variabile di cui all'art. 69 (Retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti) e, per i dirigenti di II e III fascia, anche della retribuzione di posizione, parte fissa, individuata dall'art. 65 (Trattamento economico fondamentale), comma 4”*.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance applicabile per l'annualità 2022, adottato con D.P. 1438 del 26/04/2022, a seguito di deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 6 aprile 2022 (il cui complesso procedimento di elaborazione era stato avviato in vigenza del precedente CCRL) disciplina la

percentuale, da utilizzare quale base per l'erogazione dei premi, graduata in relazione al punteggio complessivo assegnato dell'indennità di risultato e fino al massimo del 30%.

L'articolo 43 del CCRL dopo aver precisato che *“la retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della performance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della stessa conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”* demanda al comma 2 alla contrattazione integrativa regionale per la Regione siciliana la definizione dei criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva. Il successivo comma 3 prevede a sua volta che *“ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale”*. I successivi commi quattro e cinque attribuiscono alla medesima sede negoziale la determinazione della misura percentuale di cui al comma 3, e della *“limitata quota massima di dirigenti valutati”* a cui attribuire tale valore.

In considerazione dell'esigenza di coordinare le due diverse fonti (SMVP e contratto decentrato) e della vigenza del SMVP per l'esercizio 2022, si formulano i seguenti indirizzi:

- a) riparto del fondo tra indennità di posizione e indennità di risultato tale da assicurare a quest'ultimo istituto una quota non inferiore al 32 per cento dell'importo complessivo del fondo;
- b) previsione che gli importi delle indennità di posizione, parte variabile, non attribuiti nell'esercizio di riferimento vadano ad incrementare l'importo dell'indennità di risultato relativa al medesimo esercizio finanziario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70, comma 2 del CCRL.
- c) definizione dei criteri che - rispetto a quelli in atto previsti dal S.M.V.P. per il 2022 - garantiscano una differenziazione più accentuata degli importi dell'indennità di risultato, in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva;
- d) definizione dei criteri per l'applicazione del differenziale di risultato di cui all'articolo 43, comma 3 del CCRL, e determinazione della relativa misura percentuale, fino ad un massimo del 35 per cento rispetto al valore medio pro capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato, al fine di assicurare l'effettività dell'istituto, con significativa differenziazione della retribuzione complessiva spettante ai dirigenti che conseguano più elevati livelli di performance individuale;
- e) determinazione della quota massima, non superiore comunque al 10 per cento di dirigenti cui attribuire il predetto differenziale e, in relazione ai diversi soggetti competenti alla valutazione, modalità di attribuzione della quota ai diversi dipartimenti regionali; modalità di applicazione dell'istituto ai dirigenti generali.

2) Criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 8, comma 1, lett. c) e incentivi per la mobilità territoriale (articolo 51)

Il contratto decentrato integrativo dovrà prevedere le modalità di integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con effetti dalla data di entrata in vigore del CCRL 2016-2018; in considerazione della rilevanza dell'incarico, nella determinazione delle modalità di integrazione dovrà tenersi conto della misura minima prevista del differenziale dell'indennità di risultato prevista dall'articolo 43 comma 3 del CCRL.

Nel limite del 2% della quota di fondo destinata all'indennità di risultato e con applicazione agli atti di interpello successivi alla stipula del contratto decentrato integrativo, determinazione dei criteri e della misura di integrazione della indennità di risultato al fine di incentivare la mobilità territoriale tra diverse sedi dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 51 del CCRL; nella determinazione dei predetti criteri dovrà comunque essere esclusa la mobilità infra provinciale. La quota destinata all'istituto, qualora non utilizzata nell'anno di riferimento, confluirà nella quota di fondo destinata all'indennità di risultato dell'anno di riferimento.

3) *Revisione dei valori economici delle indennità di posizione, in applicazione dell'articolo 69 comma 2 del CCRL*

I valori economici delle indennità di posizione, parte variabile, sono in atto disciplinati dall'articolo 64 del CCRL 2002/2005. Al fine di tener conto del crescente livello di responsabilità dei dirigenti preposti alle strutture intermedie, investiti della complessiva responsabilità delle strutture cui sono preposti, alle quali a seguito dei numerosi processi di riorganizzazione susseguitisi negli anni sono state progressivamente attribuite maggiori competenze, in sede di revisione dei relativi valori secondo le previsioni di cui all'articolo 69 comma 2 del CCRL, la contrattazione decentrata interverrà essenzialmente sui valori minimi e massimi della fascia prevista per tali strutture, nonché sul limite massimo attribuibile, oltre che agli Uffici speciali, alle strutture intermedie che espletano la loro attività a livello provinciale o interprovinciale o regionale, come articolazioni periferiche di strutture di massima dimensione, prevedendo altresì la possibilità di attribuire analoghi compensi alle strutture intermedie che svolgano attività nei settori individuati come strategici dagli atti di programmazione regionale (quali il PIAO, il DEFR o altri documenti strategici), fermo restando che l'attribuzione delle singole indennità resta condizionata dalla effettiva disponibilità del fondo.

In sede di revisione dei limiti delle indennità attribuibili ai dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione, dovrà essere adeguatamente differenziato, in analogia a quanto già operato dal CCRL del comparto non dirigenziale, l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione. In considerazione della rilevanza delle funzioni attribuite, la indennità di posizione del preposto alla Segreteria di Giunta dovrà essere parametrata a quella prevista per il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione.

Dovranno essere revisionati, in relazione al lungo lasso di tempo intercorso, gli importi delle indennità minime e massime previste per i dirigenti generali.

4) *Determinazione del differenziale di posizione e delle soglie di valutazione positiva minime per accedere al beneficio di cui all'articolo 46 comma 7 del CCRL*

La contrattazione decentrata definirà altresì la misura percentuale del differenziale e la soglia minima di valutazione positiva, escludendo in ogni caso la valutazione "sufficiente" per accedere all'istituto del differenziale di posizione disciplinato dall'articolo 46 comma 7.

Tempi della contrattazione decentrata

In considerazione della urgenza di definire la ripartizione del Fondo, l'ARAN convocherà le organizzazioni sindacali entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di indirizzo.

Il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale è onerato di trasmettere tempestivamente all'ARAN Sicilia tutti i dati e le informazioni necessarie per l'avvio della contrattazione decentrata e la stesura delle previste relazioni tecniche ed economiche finanziarie, da inoltrare a cura dell'ARAN al Collegio dei revisori così come previsto dall'art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 11 del CCRL vigente.